



Filarmonica di Belluno

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE BELLUNESE "AMICI DELLA BANDA" A.P.S.

In data 25/04/2023 alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Bellunese "Amici della Banda" A.P.S., regolarmente convocata con comunicazione avvenuta a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Relazione del Presidente;
3. Relazione del Maestro Direttore;
4. Esame del rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo 2022;
5. Esame del rendiconto economico-finanziario annuale preventivo 2023 ed approvazione dei punti 2, 3, 4 e 5;
6. Lettura ed approvazione del nuovo statuto;
7. Elezione dei membri che comporranno il nuovo Consiglio Direttivo;
8. Elezione del Presidente;
9. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il signor Pierangelo Da Gioz, il quale constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione (sono presenti 3 deleghe) e chiama a verbalizzare il signor Gianni Giannelli, che accetta, e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all'unanimità.

2. Relazione del Presidente

Il Presidente prende la parola e relaziona sull'andamento del terzo anno di presidenza. La Relazione è in allegato al presente verbale.

3. Relazione del Maestro Direttore

Prende la parola il maestro Sandro De Marchi. Dopo aver ringraziato il presente Direttivo per il lavoro svolto, si sofferma sull'aspetto musicale in cui constata non una grande crescita ma un fisiologico andamento altalenante. Ricontra comunque una presenza stabile dei musicisti alle prove.

In questi mesi è stato stilato un programma che non prevede più una lunga pausa estiva. Questo permetterà la possibilità di partecipare a manifestazioni ed attività anche nei periodi di maggior affluenza turistica e, nel contempo, potrà aiutare una ripresa delle attività meno impegnativa rispetto agli anni scorsi.

4. Esame del rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo 2022

Il Tesoriere illustra il rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo 2022 (vedere allegato).

5. Esame del rendiconto economico-finanziario annuale preventivo 2023 ed approvazione dei punti 2, 3, 4 e 5

Il Tesoriere illustra il rendiconto economico-finanziario annuale preventivo 2023 (vedere allegato).

Si passa all'approvazione dei punti 2, 3, 4 e 5.

- Punto 2: Approvato all'unanimità;
- Punto 3: Approvato all'unanimità;

Al fine
le princ
L'Asser
Su inizi
"Filarm
L'Asser
Il nuov

A segu
tabella

Come
prima

Null'al



Allega

Associaz



Filarmonica di Belluno

- Punto 4: Approvato all'unanimità;
- Punto 5: Approvato all'unanimità.

6. Lettura ed approvazione del nuovo statuto

Al fine dell'iscrizione al RUNTS della nostra Associazione, il Presidente espone il nuovo statuto evidenziando le principali differenze con quello in vigore.

L'Assemblea approva all'unanimità le modifiche statutarie proposte.

Su iniziativa della maggior parte dei presenti viene proposto il cambiamento del nome dell'associazione in "Filarmonica di Belluno 1867 APS".

L'Assemblea approva all'unanimità. Viene approvato all'unanimità anche il nuovo logo dell'associazione. Il nuovo statuto approvato e il logo sono allegati al presente verbale.

7. Elezione dei membri che comporranno il nuovo Consiglio Direttivo

A seguito di votazione a scrutinio segreto, sono stati eletti i seguenti soci con relative preferenze secondo la tabella allegata al presente verbale.

8. Elezione del Presidente

Come previsto nell'art.16 del nuovo statuto appena approvato, l'elezione del Presidente viene rimandata alla prima convocazione utile del nuovo Direttivo.

9. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.20.

Il segretario Verbalizzante
Gianni Giannelli

Il Presidente
Pierangelo Da Gioz

Allegati al presente verbale:

- Relazione del Presidente
- Rendiconto economico-finanziario consuntivo 2022
- Rendiconto economico-finanziario preventivo 2023
- Risultato elezione membri del Consiglio direttivo (durata 2023-26)
- Nuovo statuto dell'associazione
- Nuovo logo dell'associazione

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BELLUNO

Si rilascia a CRETER DANIEL
copie conforme all'originale dell'atto registrato a
Belluno il 30.05.2023
al N. 498 serie 3
Liquidati € (AUTO ESENTE)

firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)

IL FUNZIONARIO
Michela Secci



È costi
l'Ente d
la form
L'acron
nella de
nella co
Registr
unico n
L'assoc
Il tras
comuni

L'assoc
del De
legge n
L'asser
degli a

Lo stat
fonda

Lo stat
preleg

L'asso
perseg
conser
e cultu
l'auton
comun
partec
crescit
Le atti
avvale
quanto
modifi
d) edu
e s
edu

i) org
incl
vol

l) form
suc
edu

v) pro
dife

A titol

• far
mu

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "FILARMONICA DI BELLUNO 1867 A.P.S."

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **FILARMONICA DI BELLUNO 1867 A.P.S.** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in piazza Duomo, 1 nel comune di Belluno (BL).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (secondo quanto previsto tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg.117/2017 e successive modificazioni):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- far conoscere la musica, organizzando e gestendo una scuola gratuita di orientamento musicale ad indirizzo bandistico rivolta ai propri soci;

- ge
- div
- org
- art
- att
- ba
- sc
- ad
- att
- sc
- int
- ra
- co
- lu
- sin
- su
- all
- ad
- sc
- pa
- l'a
- in
- ad
- se
- pr
- sc
- cu
- sp

L'ass
da d
crite
parte
L'ass
tras
cont
L'ass



Son
asso
Il n
min
al d
del
L'an
sec
gen
In c
entr
L'as
sull
L'an
Non
La d

Gli
Har

- gestire il complesso bandistico "La Filarmonica di Belluno";
- divulgare la conoscenza della musica tradizionale bandistica nel territorio;
- organizzare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale; formazione extra-scolastica;
- attività formative a scopo musicale, aggregative e culturali in senso generale rivolte a bambini, ragazzi, adulti, anziani e persone svantaggiate; attività che sviluppino l'incontro, lo scambio e la conoscenza di culture
- adesione ad iniziative sociali e culturali; organizzazione di convegni, stage, conferenze, attività culturali, attività di ricerca e studi in Italia e all'estero per creare occasioni di scambio culturale; viaggi culturali in Italia e all'estero in luoghi d'arte o di particolare interesse culturale, anche in occasione di eventi come concerti, opere, mostre, rappresentazioni, manifestazioni culturali, etc.;
- corsi di formazione nei settori musicali, linguistico ed educativo con laboratori artistici, ludico ricreativi, pensati per soddisfare interessi e curiosità di adulti e bambini; sia diretti ai singoli soggetti sia ad istituzioni quali scuole, comuni, enti pubblici e privati corsi musicali di supporto allo studio con attività di dopo scuola, e corsi finalizzati alla progettazione, all'istruzione, alla programmazione e all'utilizzo di editoria scolastica e non;
- adesione, progettazione e realizzazione di qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- partecipare a bandi di finanziamento e gare d'appalto pubbliche nazionali o comunitarie; l'associazione può stipulare contratti e convenzioni, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili, contrarre mutui e accantonare riserve. Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzioni di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

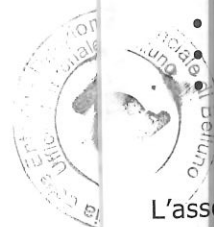
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

•
•
e il dov
•
•

L'assoc
modo
per fin
La qua
subord
L'attiv
benefi
sosten
preven

La qua
L'asso
L'asso
dall'as
ascolt
comun
L'asso
delibe

Sono



L'asse
regola
Ciasc
deleg
rappre
L'asse
o per
E' co
medi
cont
secon
Tale
risult
L'Ass
Cons
I vot
Delle
e con
L'Ass
mod

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente

Organo di controllo (ricorrendo le circostanze di cui all'art 17 del presente Statuto)

Organi di Revisione (vedi art. 18 del presente Statuto)

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'asse

L'ass
metà
qual
L'ass
È co
È an
verif
Nelle
gli a

L'as
met
scio
alm



Il C
gen
Il C
dall
Dur
Il C
com
Si a
l'ar
Il C
com
In p

Il
po
o s

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È consentito lo svolgimento dell'Assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 17 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il p
dire
stes

Il p
leg
Il p
din
Aln
l'el
Il
am
me
Il
im

L'o
de
L'o



Il
e
o
o

L
a
h
o
o
e
r

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, eletti dall'Assemblea, assieme agli altri componenti dell'organo stesso.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri eletti dall'assemblea, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

I ben
ed i
I be
dell'
e pu

L'as
non
117
prov
dell

Il b
red
e c
del
Il b
4 n
uni

È n

Le
all
de
qu
Co



L'
da
I
re

G
in

P
v
s

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

In d
dest
dall'

Per
mat

1.

2



ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BELLUNO
Allegato n. 1 all'atto registrato
il 30.05.2023 al n. 498
serie 3. Esatti euro —
(ATO ESENTE)

firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)

IL FUNZIONARIO
Michela Secci

ms



3 498 30/05/2023

0,00 **T5H23L000498000PG**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5H

IL FUNZIONARIO

Michela Secci

